

Pubblicato il 24/06/2020

N. 04028/2020REG.PROV.COLL.
N. 08918/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8918 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Buricchi, Giovanni
Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
domicilia *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Commissario *ad acta*, Prefetto di Firenze, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda) -OMISSIS-, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18/2020 e, 4, comma 1, d.l. n. 28/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 il Cons. Ezio Fedullo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza-OMISSIS-, il T.A.R. Toscana si è pronunciato - in senso favorevole - sul ricorso proposto dalla odierna appellante per l'ottemperanza da parte del Ministero della Salute alla sentenza del Tribunale di Firenze, II sez. civile, -OMISSIS- confermata dalla Corte d'Appello di Firenze, sez. II civile, con la sentenza -OMISSIS-, passata in giudicato.

Con le sentenze citate, infatti, il G.O., in accoglimento della domanda proposta da -OMISSIS-Francesca nei confronti del Ministero della Sanità, ora Ministero della Salute:

- lo aveva dichiarato “tenuto al risarcimento del danno subito dalla sig.ra -OMISSIS-che liquida nella somma complessiva pari ad -OMISSIS-a detta somma, da devalutarsi al 6 marzo del 1997 secondo gli indici Istat, devono essere aggiunti gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sino al 19.3.2008 e sulla minor somma pari ad -OMISSIS-dal 20.3.2008 alla data di pubblicazione della presente sentenza; da detta somma dovrà detrarsi quanto corrisposto nel corso del tempo e quanto deve ancora corrispondersi a titolo di rendita riconosciuta pari ad -OMISSIS-al mese”;

- lo aveva altresì e conseguentemente condannato “a corrispondere a -OMISSIS- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma complessiva pari ad -OMISSIS-, oltre agli interessi legali sulla somma pari ad -OMISSIS-da devalutarsi al 6 marzo del 1997 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, sino al 19.3.2008 e sulla minor somma pari ad -OMISSIS-dal 20.3.2008 alla data di pubblicazione della presente sentenza, da tale somma dovrà detrarsi l'importo pari alla capitalizzazione della rendita -OMISSIS-al mese per il periodo successivo al marzo 2008”.

La vertenza risarcitoria, va precisato, atteneva ai danni derivanti da infezione da virus HCV contratta dalla attrice a causa della somministrazione di emoderivati infetti.

Con la sentenza citata, quindi, il T.A.R. toscano ha dichiarato “l’obbligo del Ministero della Salute di corrispondere alla ricorrente le somme oggetto della condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 1519 del 2012, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Firenze -OMISSIS-, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza”, nominando quale Commissario *ad acta*, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Prefetto di Firenze o un suo delegato.

Con la medesima sentenza, inoltre, il T.A.R. ha determinato in “€ 30,00 la somma dovuta dal Ministero della Salute per ogni giorno intercorrente tra la scadenza del termine di adempimento assegnato al Ministero stesso (60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza) e la data di insediamento del commissario *ad acta* per l’adempimento sostitutivo”, condannando altresì l’Amministrazione intimata “al pagamento delle somme dovute, *ex art.* 112, 3° comma c.p.a, a titolo di soli interessi legali (trattandosi di debito di valuta) successivamente maturati sulle somme liquidate in sentenza, dal momento della presente sentenza al saldo” oltre che alla refusione delle spese di lite.

Con l’appellata sentenza n. 884 del 17 giugno 2019, invece, il medesimo T.A.R. si è pronunciato in ordine all’incidente di esecuzione proposto dalla medesima proponente il ricorso di ottemperanza, la quale lamentava che “in data 25.02.2019 con bonifico bancario veniva pagata alla -OMISSIS- solo la minor somma di -OMISSIS- anziché quella dovuta dal Ministero, in forza delle predette sentenze, pari ad -OMISSIS-

Il T.A.R., con la sentenza oggetto di appello, ha preliminarmente delimitato l’oggetto della controversia incidentale con riferimento alle seguenti *quaestiones*: a) detrazione dalla somma determinata dal giudice civile a titolo del risarcimento del danno dei ratei futuri capitalizzati di quanto dovuto a titolo di rendita mensile *ex lege* 210 del 1992; b) corresponsione di quanto dovuto a

titolo di IVA sulle spese legali; c) spese per la consulenza tecnica svolta nel giudizio civile; d) determinazione degli interessi dovuti dalla sentenza al soddisfo.

Ebbene, relativamente alla prima questione, il T.A.R., premesso che “non par dubbio che le statuizioni del giudice civile impongano la decurtazione del risarcimento danni anche dei ratei futuri della rendita (“quanto deve ancora corrispondersi”), dei quali deve procedersi alla “capitalizzazione”” e che, tuttavia, la sentenza non indica “le modalità tecniche con le quali la stessa deve effettuarsi (profilo che non è quindi ricompreso nel giudicato), né risulta che vi siano indicazioni univoche sul punto, come dimostra il fatto che le parti danno rappresentazioni molto diverse di come debba procedersi a tale adempimento”, ha ritenuto che, “con il presente incidente di esecuzione, si richiede al giudice amministrativo di integrare la sentenza del giudice civile, con spendita di attività cognitoria che non può tuttavia ritenersi ammissibile, in quanto verrebbe ad invadere la giurisdizione del giudice ordinario”.

Quanto al tema dell'IVA sulle spese legali, il T.A.R., premesso che “il Ministero della Salute ha pagato solo l'importo determinato in sentenza e non l'IVA, essendo stato richiesto il pagamento con notula riportante la dicitura “esente IVA””, ha concluso che “allo stato non può imporsi il pagamento della somma corrispondente all'IVA se la ricorrente non dimostra di aver assolto l'IVA stessa, che è oggetto di refusione in quanto pagata; ovviamente a fronte di detta dimostrazione dovrà procedersi alla relativa refusione”.

Infine, il T.A.R. ha ritenuto che non potesse “trovare accoglimento la richiesta di pagamento di quanto corrisposto a titolo di consulenza tecnica, in assenza delle ricevute dei relativi pagamenti ai professionisti coinvolti, trattandosi anche in questo caso di refusione di poste pagate”.

La sentenza *de qua* viene contestata, sotto tutti i profili oggetto di decisione, dalla parte appellante, alla cui domanda di riforma si oppone, invece, il Ministero appellato, essenzialmente richiamando le difese esplicate in primo grado.

Tanto sinteticamente premesso, deve osservarsi che la controversia ha ad oggetto l'esatta perimetrazione degli obblighi attuativi facenti capo all'Amministrazione, quali discendenti nei suoi confronti dalle sentenze del giudice ordinario che, in primo e secondo grado, hanno affermato il suo obbligo risarcitorio nei confronti della appellante per i danni derivanti dalla infezione da virus HCV da essa contratta e conseguente alla somministrazione di emoderivati infetti.

In particolare, la principale - in termini giuridici ed economici - questione controversa attiene alla definizione dei limiti operativi del meccanismo compensativo sancito dal giudice ordinario, ai fini della quantificazione dell'ammontare risarcitorio, tra l'importo all'uopo determinato (pari ad -OMISSIS-, in moneta attuale alla data - 26 aprile 2012 - di emanazione della sentenza di primo grado) e l'indennizzo percepito dalla appellante *ex art. 1 l. n. 210/1992* (a mente del cui primo comma "chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge").

Atteso, infatti, che il Tribunale ordinario di Firenze ha provveduto *recta via* a decurtare l'ammontare del risarcimento liquidato, nella misura innanzi indicata, dell'importo della rendita corrisposta fino alla data della notificazione dell'atto di citazione del 19 marzo 2008, pari ad -OMISSIS-, condannando l'Amministrazione al pagamento del residuo importo di -OMISSIS-, permane da definire la questione attinente alla compensabilità del risarcimento con i ratei successivamente maturati e maturandi.

Sul punto si confrontano infatti la tesi dell'Amministrazione, secondo cui la misura compensabile dell'assegno *de quo* deriverebbe dalla capitalizzazione di quello maturato e maturando fino al compimento di 85 anni di vita da parte della percipiente, e la tesi della appellante, secondo cui nessuna ulteriore decurtazione del suddetto assegno potrebbe essere legittimamente operata,

rispetto a quella (avente quale limite temporale la data della citazione, innanzi indicata) sancita dal G.O., ovvero, in via progressivamente subordinata e nell'ordine: 1) fino alla data della sentenza di primo grado, 2) fino alla data dell'esecuzione; 3) secondo criteri diversi da quelli applicati dall'Amministrazione.

La soluzione della questione, sinteticamente delineata nei termini illustrati, presuppone l'analisi del *dictum* giurisdizionale oggetto di ottemperanza, al fine di verificare la possibilità di enucleare dallo stesso le indicazioni precettive atte a delimitare, in termini compiutamente definiti, l'attività ottemperativa dell'Amministrazione: ciò sia al fine di determinare contenutisticamente la portata oggettiva del giudicato, quindi gli esatti termini in cui il G.O. ha ritenuto la fondatezza della domanda della parte attrice e la meritevolezza dell'interesse da essa fatto valere in giudizio, sia al fine di verificare se la ricorrente in ottemperanza abbia introdotto in sede di incidente di esecuzione, come ritenuto dal giudice amministrativo di primo grado, temi avulsi rispetto al giudicato e non risolvibili se non attraverso un ulteriore intervento cognitorio del giudice (ordinario) munito della relativa e necessaria *potestas iudicandi*.

Ebbene, la lettura del *dictum* oggetto di ottemperanza consente di rispondere affermativamente alla prima delle questioni che la dialettica processuale ha fatto emergere: quella cioè relativa alla applicabilità del meccanismo compensativo oltre la misura (temporalmente circoscritta, come si è detto, ai ratei maturati fino alla data di instaurazione del giudizio civile risarcitorio) già operata dal G.O..

Deve invero osservarsi che, sebbene la sentenza del Tribunale civile di Firenze, Sez. II, -OMISSIS-affermi, nella sua parte motivazionale, l'esigenza di detrarre dall'importo liquidato a titolo risarcitorio "le somme eventualmente percepite ai sensi della legge 210/1992" (in tal modo alludendo ai soli ratei già corrisposti all'attrice) ed operi il relativo calcolo con esclusivo riferimento agli assegni già maturati dalla medesima (ammontanti,

per il periodo agosto 2001-marzo 2008, alla somma di -OMISSIS-, comprensiva dell'assegno una tantum di -OMISSIS-versato dall'Amministrazione), nel dispositivo dichiarativo (dell'obbligo risarcitorio dell'Amministrazione) afferma che dall'importo residuo (pari ad -OMISSIS-) deve "detrarsi quanto corrisposto nel corso del tempo e quanto deve ancora corrispondersi a titolo di rendita riconosciuta pari ad -OMISSIS-al mese" (in tal modo testualmente allargando il meccanismo compensativo ai ratei ancora da corrispondere), così come, nel connesso dispositivo di condanna, statuisce ancor più precisamente che dalla somma suindicata "dovrà detrarsi l'importo pari alla capitalizzazione della rendita -OMISSIS-al mese per il periodo successivo al marzo 2008".

Né, del resto, la più ampia formulazione del dispositivo può dirsi contrastante con la motivazione, atteso che esso è funzionale a garantire la coerente esplicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, sul quale si incentra, *in parte qua*, la *ratio decidendi* della sentenza suindicata.

Deve altresì evidenziarsi che, ad ulteriore conferma di tale conclusione, la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 485 del 25 marzo 2016, confermativa della sentenza di primo grado, nel tratteggiare il contenuto decisorio di quest'ultima, chiarisce univocamente, sebbene in chiave solo ricognitiva del pregresso svolgimento processuale, che "dalla somma complessivamente spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidata come detto dianzi, andava però defalcato (operazione eseguita dallo stesso primo giudice) l'importo complessivo di 68.522,40 euro, che l'attrice aveva complessivamente riscosso fino al marzo 2008, mese nel quale era stato notificato l'atto di citazione, andava, inoltre, defalcata (operazione da eseguirsi al momento dell'esecuzione), la capitalizzazione dei ratei di rendita, pari a -OMISSIS-al mese, maturati successivamente al marzo 2008".

La conclusione raggiunta, peraltro, è in linea, oltre che con la componente motivazionale della sentenza oggetto di ottemperanza, con l'orientamento

dominante formatosi in materia, cui quella si allinea, trovandosi affermato nella più recente giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, Sez. III, n. 31543 del 6 dicembre 2018) che “la *compensatio* opera certamente in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni. Ciò che si verifica, paradigmaticamente, proprio nel caso dell'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, il quale pertanto deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass. Sez. U 11/01/2008, n. 584; Cass. 14/03/2013, n. 6573). Trattandosi di erogazione periodica - assegno bimestrale calcolato in base alla gravità dei danni subiti (tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dalla L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 7:L. n. 210 del 1992, art. 2) - detta esigenza rimarrebbe in buona parte insoddisfatta ove il defalco dall'entità del risarcimento spettante venisse limitato ai ratei già corrisposti al momento della liquidazione del danno, con esclusione di quelli futuri, volta che nella specie deve ritenersi già determinato ovvero determinabile il loro preciso ammontare”.

Non può indurre ad una diversa conclusione la sentenza di questa Sezione n. 874 del 3 febbraio 2020, richiamata dalla parte appellante con la memoria del 25 maggio 2020, discendendo la soluzione qui recepita dallo specifico contenuto della statuizione del G.O. oggetto di ottemperanza.

Risolta nei termini esposti la prima questione interpretativa posta dalla sentenza oggetto di ottemperanza, e quindi rilevata l'infondatezza della tesi attorea intesa ad escludere che questa sia atta a legittimare una applicazione del principio compensativo in misura più estesa di quella che individua, quale

dies ad quem di rilevanza temporale dei ratei da considerare a tal fine, la data di introduzione del giudizio risarcitorio dinanzi al G.O., deve osservarsi, con riferimento alle altre questioni oggetto di giudizio, che il giudicato da eseguire offre gli elementi sufficienti per la concreta perimetrazione applicativa di quel principio, senza rendere necessari ulteriori e significativi segmenti cognitivi: ciò che, come si vedrà, consente sia di escludere la fondatezza della tesi di parte resistente (e sostanzialmente recepita dal T.A.R. a fondamento della appellata declaratoria di inammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto dall'odierna appellante), intesa a sostenere che il *dictum* oggetto di ottemperanza sarebbe di fatto ineseguibile, perché carente degli elementi necessari alla determinazione del *quantum* della compensazione, a sua volta indispensabile al fine di determinare l'obbligo risarcitorio facente carico all'Amministrazione, sia di respingere la tesi della parte appellante, secondo la quale il limite temporale massimo della rilevanza compensativa dei ratei dell'indennizzo coinciderebbe con la fase esecutiva (della sentenza di condanna del giudice civile).

Deve rilevarsi, iniziando dal secondo profilo, che la formula della "capitalizzazione" sottende appunto l'esigenza di valorizzare, in termini più o meno fittizi, una prestazione economica di carattere durevole e solitamente commisurata alla vita dell'avente diritto, al fine di tradurla in una entità monetaria unitaria, laddove, per le più varie esigenze giuridiche, si renda necessario considerare la prima, con la sua caratteristica articolazione temporale, in luogo della seconda, con la sua tipica connotazione *una tantum*: così (inevitabilmente) concepita, la "capitalizzazione" è inconciliabile con qualsivoglia delimitazione temporale che non sia quella rapportata all'intero arco temporale di (prevedibile) erogazione della prestazione continuativa, ciò tanto più laddove, come nella fattispecie in esame, si tratti di assicurare la piena esplicazione del summenzionato principio della *compensatio lucri cum damno*, così come recepito in sede giurisprudenziale (a livello nomofilattico e nell'ambito della concreta decisione oggetto di ottemperanza).

La questione, dalla determinazione della rilevanza temporale della prestazione indennitaria *ex* l. n. 201/1992, si sposta quindi, anche al fine di verificare la correttezza della statuizione di inammissibilità recata dalla sentenza appellata, sul tema della individuazione dei criteri sulla scorta dei quali concretizzare e quantificare quella rilevanza ai fini della esecuzione della condanna risarcitoria, ovvero, in ultima analisi, la disposta “capitalizzazione”.

Da questo punto di vista, non è controverso che la sentenza oggetto di ottemperanza non rechi esplicite indicazioni, né che essa (la “capitalizzazione”) si presti ad applicazioni non omogenee, in forza di criteri applicativi non uniformi.

Cionondimeno, ritiene questo giudice che la clausola in “bianco” che caratterizza, per il profilo in esame, la sentenza del giudice civile si presti ad essere coerentemente “riempita” nella presente sede esecutiva: ciò anche al fine di realizzare intuibili – oltre che costituzionalmente rilevanti – esigenze di effettività e di concentrazione della tutela, oltre che ragionevole durata del processo, le quali sarebbero inevitabilmente frustrate qualora la parte appellante, al fine di ottenere finalmente il bene della vita riconosciute dal G.O., fosse costretta ad adire nuovamente quest’ultimo (conseguenza, questa, ineluttabilmente discendente dalla appellata pronuncia di inammissibilità).

Da un punto di vista sostanziale, infatti, deve ritenersi che la concreta definizione operativa del meccanismo della “capitalizzazione” non appartenga al nucleo sostanziale del diritto oggetto di accertamento nel giudizio civile di cognizione, ma agli aspetti tecnico-esecutivi della sentenza oggetto di ottemperanza: in altre parole, la pretesa risarcitoria azionata dalla odierna appellante si trova già compiutamente conformata, anche nei suoi aspetti quantificatori, in virtù del richiamo alla necessità della “capitalizzazione”, agli effetti compensativi, dell’assegno *ex* art. 1 l. n. 201/1992, mentre la identificazione dei criteri cui questa deve ispirarsi, per la sua connotazione squisitamente tecnica, appartiene al legittimo ambito decisorio del giudizio di ottemperanza (al pari di qualsiasi altra questione che involga l’esecuzione di

una sentenza contenente formule elastiche e richiedenti, per la loro compiuta definizione, di essere etero-determinate).

I rilievi che precedono inducono quindi a respingere la deduzione attorea della “indeterminatezza ed indeterminabilità” della posta compensativa, che ne impedirebbe la concreta applicazione ai fini della determinazione finale del *quantum* risarcitorio, così come la tesi di parte resistente, intesa a sostenere, per la stessa ragione, la non eseguibilità della sentenza civile di condanna.

Ma la non divisibilità della sentenza appellata si coglie anche da un punto di vista processuale (sebbene il punto sia toccato solo incidentalmente, non avendo costituito motivo specifico di appello), atteso che, con la sentenza n. 1038/2018, il giudice amministrativo di primo grado ha sancito il radicamento dinanzi ad esso della causa di ottemperanza, ordinando all'Amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato del G.O.: ciò che gli precludeva di spogliarsi della questione posta dalla ricorrente con la proposizione dell'incidente di esecuzione, siccome immediatamente inerente alla esecutività della pronunciata sentenza di ottemperanza (e solo mediamente alla sentenza del G.O.).

Si tratta quindi, alla luce dei rilievi che precedono, di individuare il corretto criterio regolatore del meccanismo compensativo, tra quelli proposti dalle parti (e di altri astrattamente prospettabili).

A tal fine, ritiene la Sezione di demandare la risoluzione della questione ad un organo tecnico apposito, da investire quale Commissario *ad acta* (in sostituzione di quello incaricato dal giudice di primo grado), da individuarsi nella persona del Direttore Generale dell'INPS, o suo delegato, affinché proceda alla capitalizzazione dell'assegno *ex art.* 1 l. n. 201/1992, di cui fruisce la parte appellante, secondo le indicazioni che precedono, e provveda alla finale erogazione alla medesima dell'importo spettante a titolo risarcitorio, in forza delle sentenze civili oggetto di ottemperanza.

A tal fine, tuttavia, occorre fornire al Commissario *ad acta* alcune indicazioni.

In primo luogo, non sembra potersi condividere il riferimento fatto dall'Amministrazione appellata alle "Tavole di mortalità ed attuariali pubblicate dall'ISTAT con riferimento all'anno 2002", già per il fatto, posto in evidenza dalla parte appellante, che le stesse, in assenza di adeguati correttivi, non tengono conto, in chiave personalizzante, dell'aspettativa di vita propria di una persona che ha contratto il virus da HCV, all'origine dell'azione risarcitoria.

Alla stessa conclusione deve pervenirsi in relazione ai coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403/1922, sui quali fa leva la parte appellante, i quali non tengono conto della diversa aspettativa di vita della popolazione attuale: ciò tanto è vero che la stessa giurisprudenza ordinaria (cfr. Cassazione civile, Sez. III, n. 29718 del 15 novembre 2019) richiede di adeguarli, laddove vi sia stato fatto riferimento, all'aumento della vita media.

Maggiormente pertinente appare invece, *prima facie*, il riferimento alle tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite per inabilità, non tuttavia nella versione (richiamata dalla parte appellante) di cui al d.m del 1° aprile 2008, ma in quella, più recente, di cui al d.m. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 novembre 2016.

Resta tuttavia rimesso al Commissario *ad acta*, come innanzi individuato e nominato, di verificare quale, tra i criteri astrattamente prospettabili, sia idoneo a garantire la capitalizzazione del suddetto assegno in termini il più possibile coerenti con la specifica natura dello stesso, l'aspettativa di vita della appellante e la finalità ultima che la capitalizzazione deve perseguire nel caso di specie, come individuata dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Alla rideterminazione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio alla parte appellante non potrà che conseguire la rideterminazione della somma spettante a titolo di interessi legali, attesa la stretta connessione tra i due profili, evidenziata anche dalla parte appellante.

Deve adesso procedersi all'esame delle ulteriori questioni sollevate dalla parte proponente l'incidente di esecuzione (peraltro trascurate nella formulazione

conclusiva delle domande ed affrontate solo nel corpo dell'appello), la prima delle quali attinente alla decurtazione delle spese legali dell'IVA operata dal Ministero appellato, sul rilievo – condiviso dal T.A.R. – che il pagamento è stato richiesto con notula riportante la dicitura “esente IVA”, mentre sarebbe spettato alla ricorrente dimostrare di “aver assolto l'IVA stessa, che è oggetto di refusione in quanto pagata; ovviamente a fronte di detta dimostrazione dovrà procedersi alla relativa refusione”.

La parte appellante deduce sul punto che la fattura inviata al Ministero della Salute dai difensori avv.ti Stefano Buricchi e Laura Peruzzi è riferita solamente alle competenze legali liquidate nel giudizio di ottemperanza ed è priva di IVA in quanto oggi gli stessi (nei cui confronti sono state distratte le spese legali) sono nel regime agevolato dei minimi, ma non lo era all'epoca delle sentenza civile di primo grado l'avv. Carlo Buricchi.

Il motivo è inammissibile, non censurando specificamente la sentenza appellata laddove pone comunque a carico della parte appellante l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento dell'IVA, subordinando a tale evento la relativa refusione da parte dell'Amministrazione.

Deve adesso esaminarsi la pretesa avente ad oggetto il rimborso delle spese di CTU, così come liquidate dal giudice civile.

Premesso che il T.A.R. l'ha ritenuta infondata sul rilievo della mancata produzione delle “ricevute dei relativi pagamenti ai professionisti coinvolti, trattandosi anche in questo caso di refusione di poste pagate”, deduce la parte appellante che l'obbligo di pagamento delle stesse a carico del Ministero appellato è chiaramente sancito dalla sentenza del G.O. e che essa, a suo tempo, le ha pagate al CTU, mentre non sarebbe esigibile alcun obbligo dimostrativo dell'avvenuto pagamento, sia in considerazione del tempo trascorso sia perché non le è stato rilasciato alcun documento fiscale da parte del CTU, che non era obbligato ad emettere fattura.

L'appello, anche *in parte qua*, non è meritevole di accoglimento, atteso che, da un lato, la sentenza oggetto di ottemperanza si limita a porre definitivamente

a carico del soccombente Ministero le spese della CTU, senza precisare che ciò debba avvenire a titolo di rimborso di quelle eventualmente già corrisposte dalla attrice, la quale, quindi, non potrebbe fondare sulla suddetta sentenza l'invocato obbligo ministeriale di restituzione, dall'altro lato, il decreto del giudice civile di liquidazione del compenso spettante al CTU, allegato dalla parte appellante, pone l'obbligo di provvedere al relativo pagamento, in via provvisoria, a carico di entrambe le parti, a titolo solidale, sì che nemmeno da esso sono evincibili univoci elementi dimostrativi dell'avvenuto pagamento ad opera della parte appellante.

Quanto infine al pagamento della penalità di mora, fissata dal T.A.R. nella somma di € 30,00 per ogni giorno di ritardo intercorrente tra la data di scadenza dell'obbligo di adempimento (coincidente col 60° giorno dalla data di comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza) e la data di insediamento del Commissario *ad acta*, deve osservarsi che il comportamento complessivamente tenuto dal Ministero della Salute - già attraverso l'invio, in data 15 e 26 novembre 2018, di richieste di documentazione - non integra i presupposti di completa inerzia cui la stessa sentenza del T.A.R. ricollega l'obbligo di pagamento della suindicata penalità di mora.

L'esito della controversia giustifica infine la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi indicati in motivazione, e nomina per l'effetto, ai fini della compiuta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, nei termini innanzi precisati, il Commissario *ad acta* in persona del Direttore generale dell'INPS, o suo delegato.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio, svolta in modalità telematica, del giorno 11 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ezio Fedullo

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.